



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 20

7^a COMMISSIONE PERMANENTE (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

INTERROGAZIONI

61^a seduta: martedì 14 gennaio 2014

Presidenza del presidente MARCUCCI

I N D I C E**INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE	Pag. 3
* FERRARA Elena (PD)	4
* GALLETTI, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca	3
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	5

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPP; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Galletti.

I lavori hanno inizio alle ore 15.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione 3-00394, presentata dalla senatrice Elena Ferrara e da altri senatori.

GALLETTI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Signor Presidente, in riferimento al tema oggetto dell'interrogazione in esame, segnalo innanzitutto che il Ministro è a conoscenza delle questioni emerse con l'istituzione dei licei musicali e coreutici, in relazione alle regole di assegnazione degli insegnamenti di nuova istituzione ai docenti di educazione musicale e di strumento musicale nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. Il Ministro è altresì consapevole delle aspettative maturate dai medesimi docenti, in particolare di quelli non ancora immessi nei ruoli. Le questioni indicate potranno essere risolte con l'adozione del regolamento per la razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso, previsto dall'articolo 64, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008 nell'ambito degli interventi di revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico. Nelle more dell'adozione di tale regolamento, con il quale verranno stabiliti i titoli professionali e culturali necessari per ottenere la titolarità degli insegnamenti di nuova istituzione, la fase di passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento è disciplinata dai provvedimenti annuali predisposti per le operazioni di definizione degli organici, dalla contrattazione collettiva integrativa per quanto riguarda le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale docente e, per quanto riguarda il personale precario, dai provvedimenti annuali con i quali sono definite le regole per l'assegnazione delle supplenze.

Per quanto riguarda, in particolare, le operazioni di assegnazione provvisoria e di utilizzazione, il contratto collettivo nazionale integrativo, sottoscritto il 15 maggio 2013, ha recepito l'allegato E del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010, relativo al piano degli studi dei licei musicali e alle regole transitorie per l'assegnazione dei docenti titolari delle classi di concorso A031, A032 e A077 sui nuovi insegnamenti. Le medesime regole sono applicate dalla circolare annuale che disciplina le modalità e i criteri di assegnazione delle supplenze del personale precario.

In ordine alle varie questioni sollevate dall'onorevole interrogante, posso assicurare che i profili rimessi alla contrattazione collettiva saranno adeguatamente segnalati dal Ministero in sede di contrattazione integrativa per il prossimo anno scolastico. In tal senso l'amministrazione prende atto delle osservazioni formulate, facendosi carico di rappresentarle al tavolo delle trattative con le organizzazioni sindacali di comparto, i cui lavori inizieranno entro i prossimi due mesi. La medesima attenzione sarà riservata alla proposte riguardanti gli interventi di competenza del Ministero in ordine all'accesso alle graduatorie provinciali e all'assegnazione delle supplenze, interventi che dovranno però essere conciliati con le regole generali sulla formazione e sull'utilizzo delle graduatorie stesse.

FERRARA Elena (PD). Signor Presidente, ringrazio il Sottosegretario, e naturalmente il Ministro, per l'articolata risposta fornita.

Credo in primo luogo che la particolare situazione della filiera degli studi musicali, venutasi purtroppo a determinare nelle scuole superiori laddove era previsto l'insegnamento dell'educazione musicale, poi soppresso a seguito dell'istituzione dei licei musicali, debba essere affrontata dando definitivamente risposta al problema delle competenze specifiche che gli insegnanti della classe A031 avevano maturato nelle scuole secondarie di secondo grado. Ritengo che questi insegnanti, che designerei come gli «esodati della musica», abbiano il diritto di vedere valorizzati le loro competenze e i loro percorsi formativi. Ciò costituisce anche per la scuola un'opportunità non da poco.

Alla luce di quanto osservato, e senza nulla togliere alle istanze dei docenti delle altre classi di concorso, mi rincuora la risposta che al riguardo ci è stata oggi fornita – che sarà mia cura veicolare ai tanti soggetti interessati che la stanno aspettando da diverse settimane – in cui vengono presi determinati impegni e viene rivolta una particolare attenzione nei confronti di questi profili professionali e di questa situazione decisamente poco edificante che si è venuta a creare. Non dubito che ciò accadrà e, quindi, mi ritengo soddisfatta della risposta.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,15.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

FERRARA Elena, FAVERO, DEL BARBA, PUGLISI, IDEM, ZANNONI, PADUA, ORRÙ, MARTINI, MANASSERO, PETRAGLIA, PIGNEDOLI, LEPRI, BERTUZZI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

la riforma dell'istruzione secondaria di secondo grado, i cui regolamenti sono stati emanati dal Presidente della Repubblica in data 15 marzo 2010, ha previsto l'istituzione di licei musicali cancellando al contempo la disciplina Educazione musicale dagli altri indirizzi della scuola superiore;

la riforma è stata fortemente penalizzante per i docenti precari di musica delle secondarie di secondo grado abilitati nella classe di concorso A031 che si sono venuti a trovare senza alcuna prospettiva di incarico né tantomeno nella possibilità di poter passare di ruolo e di poter utilizzare il punteggio accumulato in tanti anni di precariato essendo finiti agli ultimi posti di quelle GAE (graduatorie ad esaurimento) proprio per aver insegnato nelle secondarie di secondo grado;

il ridotto numero di sezioni di licei musicali istituite nel nostro Paese, peraltro ancora assenti in diverse province, impedisce di fatto l'insegnamento ai precari di musica appartenenti alla succitata classe di concorso ed in servizio fino all'emanazione della riforma dell'istruzione secondaria di secondo grado;

rilevato che:

in fase di riordino, diverse note ministeriali ed il contratto collettivo nazionale integrativo (CCNI) avevano stabilito alcuni requisiti congiunti per i docenti interessati all'insegnamento nei nuovi licei musicali, garantendo la precedenza ai docenti inseriti nelle GAE nelle classi di concorso A031 e A032 (educazione musicale nelle scuole medie), oltre che alla classe A077 (strumento musicale nelle scuole medie ad indirizzo musicale) ma con specifico servizio prestato nei corsi di istruzione secondaria di secondo grado;

l'ipotesi di CCNI del 15 maggio 2013, art. 6-bis (concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente educativo ed amministrativo tecnico ausiliario-ATA per l'anno scolastico 2013/2014) a tutt'oggi in fase di definizione, che tra l'altro contiene alcune disposizioni ministeriali per l'assegnazione degli incarichi nei licei musicali, mostra alcune carenze e incongruenze che minano la qualità dell'insegnamento e che stanno creando dubbi interpretativi sia negli ambiti territoriali degli uffici scolastici regionali che nelle segreterie dei licei musicali;

in seguito a tale CCN, infatti, numerosi docenti di ruolo appartenenti alle classi di concorso A077, A031 e A032 hanno prodotto istanza di utilizzazione, anche parziale, ad occupare le cattedre e gli spezzoni orari disponibili;

nella quasi totalità tali docenti non sono soprannumerari, né perenti posto, né in esubero, ma occupano una cattedra completa di 18 ore; ciò nonostante, il citato CCNI (all'art. 6-bis) consente loro, in deroga a quanto stabilito per le altre discipline, di tenere una porzione di cattedra alla secondaria di primo grado ed un'altra nei licei musicali; essi, inoltre, in virtù dell'abilitazione nel loro strumento, occupano cattedre e spezzoni anche per l'insegnamento di strumenti in cui non hanno abilitazione specifica e di cui non hanno mai svolto l'insegnamento (pur possedendone il relativo diploma);

dal varo della riforma fino allo scorso anno scolastico, l'unico insegnamento riservato ai docenti della A031 era storia della musica; l'ultima versione del regolamento dei licei (nota ministeriale del 7 maggio 2013-tabella licei, allegato E) ha previsto la possibilità di concorrere a questo insegnamento anche ai docenti di strumento delle scuole medie i quali vanno così ad occupare, senza una valida motivazione, l'unico spazio già riservato ai docenti sia precari che di ruolo appartenenti alla classe A031;

considerato che:

i docenti precari A031, a causa della già esigua presenza della musica nelle secondarie di secondo grado, hanno dovuto svolgere un precariato spesso ultradecennale e la maggior parte di loro era in procinto di diventare di ruolo proprio mentre veniva varata la riforma delle secondarie di secondo grado;

si tratta, tra l'altro, di pochissimi insegnanti, numericamente irrilevanti anche per il bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che con la loro attività pregressa hanno contribuito, insieme ai docenti di ruolo appartenenti alla stessa classe A031, anche attraverso i progetti di laboratorio previsti dalla legge n. 440 del 1997 riconosciuti fino allo scorso anno dal Ministero, all'istituzione degli stessi licei musicali da cui si vedono oggi paradossalmente esclusi a vantaggio di docenti di ruolo di classi di concorso relative alla secondaria di primo grado;

inoltre, il loro punteggio non è riconosciuto nemmeno per la scuola secondaria di primo grado; molti di loro hanno partecipato ad un concorso che inizialmente era specifico per le scuole superiori e dunque di livello superiore rispetto ai concorsi per l'abilitazione all'insegnamento della musica nelle scuole medie;

inoltre, seppure in assenza di una specifica abilitazione rispetto allo strumento musicale posseduta dai docenti della A077, molti dei docenti appartenenti alla classe A031 hanno insegnato strumento nelle secondarie di secondo grado e dunque non a ragazzi tra i gli 11 e i 13 anni, bensì ad allievi di 18 o 19 anni, conseguendo, pertanto, un'esperienza didattica superiore sia a livello tecnico che interpretativo rispetto a quella conseguita dai docenti delle scuole medie ad indirizzo musicale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire sulla bozza del CCNI del 15 maggio 2013 per impedire che lo strumento delle utilizzazioni e mobilità venga applicato, almeno in prima istanza, nei confronti del personale a tempo indeterminato appartenente alla classe di concorso A077, fatti salvi i casi di soprannumerari, perdenti posto ed esuberi;

se intenda riconoscere, esclusivamente o in via prioritaria, al personale (esiguo numericamente) che ha prestato servizio docente esclusivamente negli istituti secondari di secondo grado il diritto all'accesso alle graduatorie degli ex USP, degli USR e dei singoli istituti per tutte le discipline oggetto del servizio svolto, non soltanto su posto orario ma riconoscendo nuovamente per gli insegnamenti di Esecuzione ed interpretazione e Laboratorio di musica d'insieme anche i progetti laboratoriali svolti ai sensi della legge n. 440 del 1997;

se intenda attivarsi al fine di impedire, almeno in prima istanza, che i docenti della A077, sebbene di ruolo da tre anni, occupino cattedre o spezzoni relativi all'insegnamento di strumento in cui non hanno specifica abilitazione o di cui non esiste una relativa abilitazione per le scuole medie ad indirizzo musicale;

se intenda prevedere, come nei precedenti anni scolastici, l'utilizzazione dei docenti A031 anche per i licei musicali presenti in province diverse rispetto a quella in cui sono inseriti nella GAE, indipendentemente dall'esistenza del liceo musicale o della specifica disciplina nella provincia in cui si è inseriti in graduatoria;

se ritenga di prevedere la possibilità di riconferma dei docenti precari della A031 per tutti gli insegnamenti nei licei musicali (così come avviene per i docenti di ruolo sia della A031 che della A032 e A077) anche in province diverse rispetto a quella in cui sono inseriti in graduatoria;

se, inoltre, non ritenga necessario integrare la nota ministeriale del 7 maggio 2013 (tabella licei-allegato E), riservando, come nei precedenti anni scolastici, l'accesso all'insegnamento della disciplina Storia della musica ai docenti precari o di ruolo della classe di concorso A031 o, quantomeno, assegnando loro prioritariamente le ore di quell'insegnamento rispetto ai docenti di ruolo o precari delle altre classi di concorso;

in sede di prossimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per i prossimi anni scolastici, se non ritenga di consentire ai docenti interessati di utilizzare integralmente, senza alcuna penalizzazione, il punteggio acquisito negli anni nella GAE classe di concorso A031, sommandolo a quello già posseduto nella classe di concorso di destinazione o in quelle di prossima costituzione con riferimento al liceo musicale;

se intenda impedire nuovi ingressi nelle GAE, rendendo in tal modo giustizia a quei docenti che per anni hanno prestato servizio nelle scuole superiori, accumulando negli anni un punteggio a cui oggi non viene riconosciuto alcun valore e che sono stati profondamente danneggiati a vantaggio di docenti già in possesso di un posto di lavoro.

(3-00394)

